



COMUNE di MASSA
Consiglio Comunale

Commissioni Consiliari – Turismo, Cultura, Pubblica Istruzione

**Al sig. Sindaco
Ing. Roberto Pucci**

**Assessore Turismo, Cultura e Pubblica Istruzione
Carmen Menchini**

**Assessore Mobilità sostenibile, protezione civile
Loreno Vivoli**

**Al Presidente della commissione
Mobilità sostenibile,
protezione civile, trasporto pubblico
Borghini Bruno**

**Al Dirigente del settore
Opere Infrastrutturali e Tecnologiche
Dott. Fabio Mercadante**

**Al Difensore Civico
Avv. Luigi Maneschi**

e.p.c. componenti della Giunta comunale

**Al Comandante dei Vigili Urbani
Dott. Francesco Delvino**

LORO SEDE

***Oggetto: Ordinanza sindacale n. 1661 del 04/05/2006. Divieto di accesso e sosta sul lungomare ai
Ai veicoli di altezza superiore ai mt.2,00.***

La Commissione consiliare “Turismo, Cultura, Pubblica Istruzione” si è riunita il giorno giovedì 11/02/2010 al fine di esaminare sotto più aspetti ed a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, l’ordinanza sindacale n. 1661 del 04/05/2006 avente per oggetto il divieto di accesso e sosta dei veicoli di altezza superiore ai mt. 2,00, sul lungomare di levante e Ponente, Viale Vespucci ecc...

Aspetto di ordine generale:

A parere della Commissione è chiaro che se la città di Massa si propone come meta turistica promettendo eventi, ospitalità, cultura, gastronomia ed attività pensate per un visitatore esterno, costui sarà autorizzato a prendere ciò che gli viene pubblicizzato con un occhio molto critico soprattutto su aspetti tecnico organizzativi.

Dall'altra parte è certo che un utente visitatore che non conosce la città ha bisogno di informazioni, luoghi di sosta e di servizi oltre che di una possibilità di flusso vario senza ostacoli soprattutto quando si tratta di turismo cosiddetto itinerante che oggi appartiene a una gran parte di cittadini.

D'altra parte ancora è certo che il turismo non dipende solo dai turisti ma anche da coloro che li accolgono e dal suo territorio.

Orbene, sulla base delle considerazioni che precedono **l'ordinanza di cui trattasi appare mascherare l'incapacità dell'Amministrazione di adeguare il proprio territorio all'accoglienza di quel turismo itinerante che da tempo molti hanno scelto come alternativa ad altro tipo di vacanza che per altro, in generale, non riguarda solo il periodo estivo, bensì tutto l'anno.**

Nel merito, la Commissione si è posta il problema della legittimità dei divieti imposti dall'ordinanza e sull'argomento è stato interpellato e si è acquisito il parere del Difensore Civico che, per altro, aveva ricevuto tre segnalazioni di cittadini che erano stati, a loro avviso, ingiustamente multati.

A conclusione dell'attività sono così emersi alcuni aspetti dai quali sorgono fondate probabilità che l'ordinanza, se posta all'attenzione dell'autorità Giudiziaria, potrebbe essere dichiarata illegittima sotto vari profili, senza dimenticare il dispendio di energie umane e costi per i contenziosi che potrebbero sorgere ad istanza di proprietari di autocaravan e dell'Associazione Nazionale Camperesti che vedono spesso danneggiati e discriminati detti autoveicoli nonostante i principi espressi da legislatore nel nuovo Codice della Strada.

In particolare l'ordinanza appare contrastare con i seguenti principi:

- Gli autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti e limitazioni previsti dagli artt. 6 e 7 C.d.S. sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri autoveicoli;
- Esiste una netta distinzione tra il "sostare" ed il "campeggiare" e cioè si attua l'ipotesi di campeggio solo quando si occupa lo spazio esterno al veicolo;

- Esiste un obbligo per gli enti proprietari delle strade di allestimento di impianti igienico – sanitari su strade, autostrade e campeggi;
- Esiste, inoltre, la possibilità per i comuni di inserire nel PRG l'allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio di autocaravan al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli;
- la Legge, infine fornisce ai Comuni adeguati strumenti sanzionatori per garantire il rispetto della stessa e punire i contravventori.

Si segnala inoltre che le limitazioni alla circolazione, secondo le norme del codice della strada e le direttive del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, devono essere esclusivamente in relazione all'esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti, alla tutela del Patrimonio artistico ambientale e naturale.

In relazione alle prime limitazioni l'ordinanza non appare sufficientemente documentata né motivata.

In vero la riduzione del traffico appare finalizzata a ridurre l'inquinamento atmosferico quasi come se l'altezza dei mezzi superiore ai 2,00 mt. fosse l'elemento primo dell'inquinamento,, mentre la maggioranza dell'inquinamento è attribuibile alle autovetture che hanno notoriamente altezza inferiore ai 2,0 mt e ai motocicli; per cui se si dovesse davvero tutelare l' inquinamento si dovrebbe invece vietare il traffico in relazione alla tipologia dei veicoli e non alla loro altezza.

Relativamente alla voce "bellezze paesaggistiche" non si capisce come mai il solo transito lungomare possa "ridurre notevolmente la visuale delle bellezze paesaggistiche naturalistiche e architettoniche" in quanto la visuale è già impedita dagli stabilimenti balneari.

Sotto il profilo dell'opportunità si osserva:

- a) come può un cittadino che abita nelle aree soggette a divieto di sosta e transito essere condizionato nella fruizione di un camper?
- b) Così come è del tutto illogico obbligare lo stesso ipotetico cittadino – se commerciante ambulante – a transitare sull'Aurelia o peggio ancora su l'autostrada per raggiungere i mercati di Forte dei Marmi e di Marina di Carrara.

Ad ogni buon conto la Commissione ha inteso esaminare l'atto sotto il profilo del vantaggio turistico che potrebbe ricadere sulla città se fosse consentito ai camper il transito e la sosta in apposite aree.


Nella considerazione che il flusso turistico è sempre più un flusso di transito, **l'ordinanza in questione appare allontanare il turista dalla nostra città** e non solo l'allontana ma lo irrita proprio in funzione del fatto che all'uscita dell'autostrada e in direzione mare non esiste nessuna segnaletica che preavvisi il divieto di transito sul lungomare, per cui l'ignaro camperista si troverà in un "cul de sac" che lo costringe a giri viziosi alla ricerca di indicazioni dalle quali evincere una viabilità alternativa a monte di quella del divieto.

In conclusione la Commissione è contraria al divieto di transito così come attualmente regolamentato, mentre non è contraria, in via di principio, al divieto di sosta sul lungomare purché venga individuata un'area apposita ben segnalata per la sosta degli automezzi con altezza superiore ai 2,00 mt; area che la Commissione si permette di suggerire alla foce del Fiume Frigido lato est.

Conseguentemente ad unanimità, con un commissario astenuto, Della Pina Riccardo Mariano, si richiede il ritiro dell'ordinanza in questione.

La Presidente della Commissione consiliare

dott.sa Loredana Silicani



Massa, 19/02/10

RB/

Massa, 18/02/2010

RB/